

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 59-6262

D.G.R. n. 30 - 13173 del 1 febbraio 2010. Rete regionale di monitoraggio in tempo reale dei prelievi di acqua pubblica. Consegna in comodato d'uso dei misuratori della rete regionale di monitoraggio ai consorzi gestori dei comprensori irrigui.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la D.G.R. n. 30 – 13173 del 1 febbraio 2010 con la quale si avviava il progetto consistente nell'istituire una rete di monitoraggio in tempo reale dei prelievi di acqua pubblica effettuati dai consorzi di irrigazione operanti nelle province di Alessandria, Cuneo e Torino, titolari di concessione di derivazione superiore ai 100 l/sec e posizionati su alcuni corpi idrici superficiali considerati critici dal Piano di tutela delle acque;

preso atto che a seguito della suddetta deliberazione il Settore tutela, valorizzazione del territorio rurale, irrigazione e infrastrutture rurali ha attivato nell'anno 2011, di concerto con il CSI Piemonte, una gara ad evidenza pubblica per l'acquisizione dei misuratori di portata;

a seguito di detta gara sono stati acquisiti 17 strumenti che sono stati posizionati sulle prese dei consorzi irrigui afferenti i torrenti Orco, Stura di Demonte secondo il seguente schema:

- n. 5 misuratori di portata localizzati sulle prese irrigue del torrente Orco;
- n. 9 misuratori di portata localizzati sulle prese irrigue del torrente Stura di Demonte;
- n. 3 misuratori di portata ancora da installare sulle prese del torrente Gesso non appena ultimati i lavori edili sul canale indispensabili per poter effettuare correttamente la misurazione;

preso atto che tali misuratori richiedono una costante ed onerosa manutenzione ordinaria e, all'evenienza, di adeguate manutenzioni straordinarie (ad es. reintegrazione di parti danneggiate da eventi naturali o asportate a seguito di furti);

considerato inoltre che l'attuale situazione finanziaria della Regione Piemonte non permette di fare sicuro affidamento a risorse annuali sufficienti a coprire le suddette spese;

osservato peraltro che la rilevazione dei prelievi irrigui prevista dal regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica" e s.m.i. impone l'obbligo della misurazione a partire dal 1 luglio 2013 a tutti i consorzi irrigui piemontesi titolari di diritto di prelievo superiore a 100 l/sec;

ritenuto pertanto, anche in carenza di fondi pubblici, permettere ai consorzi irrigui le cui prese d'acqua sono dotate di misuratore di proprietà regionale di poter correttamente effettuare la valutazione dei prelievi, anche al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal suddetto regolamento regionale;

ritenuto pertanto opportuno concedere in comodato d'uso ai consorzi gestori dei comprensori irrigui i misuratori appartenenti alla rete di monitoraggio regionale, al fine di permettere a tali consorzi di mantenere in piena efficienza le apparecchiature e costantemente attiva la misurazione, sollevando nel contempo da ogni responsabilità la Regione Piemonte per eventuali inadempienze alle disposizioni previste dal citato regolamento regionale relative al mancato funzionamento della strumentazione di proprietà regionale;

sentiti l'Aggregazione consorzi d'irrigazione sinistra Stura di Demonte, il Comprensorio irriguo del Canavese, il Consorzio Valle Gesso – Valle Vermenagna – Cuneese Bovesano, la Coutenza ex canali demaniali della pianura cuneese e la Coutenza Canale ex demaniale Pertusata di Bra, che hanno accolto favorevolmente la proposta di ricevere in comodato d'uso i misuratori di proprietà regionale afferenti alle prese irrigue di propria competenza;

ritenuto comunque opportuno mantenere a carico regionale l'onere relativo alla trasmissione ed alla elaborazione dei dati ed all'occorrenza di poter concedere ai consorzi comodatari, a seconda della disponibilità di bilancio, contributi in conto capitale fino al 90% delle sole spese di manutenzione straordinaria dei misuratori (spese tecniche e generali escluse) ai sensi dell'art. 52 della L.R. 21/99;

considerato che il rapporto di comodato d'uso dovrà essere regolato da opportuna convenzione tra Regione Piemonte (comodante) e consorzio gestore della presa attrezzata da misuratore di proprietà regionale (comodatario).

LA GIUNTA REGIONALE,
unanime,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa

di concedere in comodato d'uso ai consorzi gestori dei comprensori irrigui ed alle coutenze i misuratori di loro competenza appartenenti alla rete di monitoraggio regionale, al fine di permettere a tali soggetti di mantenere in piena efficienza le apparecchiature e costantemente attiva la misurazione;

di approvare lo schema di convenzione tipo, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante, che regola i rapporti tra Regione Piemonte (comodante) e consorzio gestore della presa attrezzata da misuratore di proprietà regionale (comodatario);

di mantenere a carico regionale l'onere relativo alla trasmissione ed alla elaborazione dei dati ed all'occorrenza di poter concedere ai consorzi comodatari, a seconda della disponibilità di bilancio, contributi in conto capitale fino al 90% delle sole spese di manutenzione straordinaria dei misuratori (spese tecniche e generali escluse) ai sensi dell'art. 52 della L.R. 21/99;

di dare mandato alla Direzione Agricoltura di attivare tutte le procedure necessarie alla sottoscrizione delle convenzioni e i successivi adempimenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE
CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI MISURATORI DI PRELIEVO DI
PROPRIETA' REGIONALE AL CONSORZIO

PREVISTI NEL PROGETTO DENOMINATO "RETE REGIONALE DI
MONITORAGGIO IN TEMPO REALE DEI PRELIEVI DI ACQUA PUBBLICA"

Con la presente scrittura privata, valida fra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) , rappresentata dal Direttore della Direzione Agricoltura, nato a _____, il _____, domiciliato presso la sede regionale di Piazza Castello 165 - Torino, "*comodante*", da una parte;

E

Il consorzio denominato " _____", sito in _____, cap. _____, prov. di _____, via/viale/piazza _____, n° _____, tel. _____, fax _____, P.Iva n° _____, C.F.: _____, in persona del suo Presidente/legale rappresentante Sig. _____, nato il _____, a _____, prov. di _____, di seguito denominato "*comodatario*", dall'altra parte;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

La Regione Piemonte concede in comodato gratuito al comodatario che accetta i seguenti beni: stazione di misura fornita di misuratore di portata con sensore ad ultrasuoni, modulo per la trasmissione dati, batteria e pannello fotovoltaico, sita nei seguenti comuni:

-
-
-

ART. 2

Il comodatario dichiara di aver esaminato lo stato di consistenza dei beni in oggetto, allegato alla presente convenzione per farne parte integrante, di averli trovati effettivamente così come descritti, e si impegna a mantenerli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti.

(Nell'eventualità che uno o più misuratori siano inefficienti tale articolo dovrà essere adattato alle circostanze, prevedendo anche la messa in funzione dei misuratori guasti, con eventuale

partecipazione alle spese da parte della Regione Piemonte secondo le indicazioni previste dall'art.4 della presente convenzione)

ART. 3

Il comodatario si impegna a non utilizzare la cosa comodata per scopi e usi diversi da quelli propri, a custodire il suindicato bene con la massima cura e diligenza e a restituirlo immediatamente a richiesta del proprietario nelle condizioni in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 4

Tutte le spese per l'assicurazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso dei suindicati beni sono a carico del comodatario. Tuttavia nel primo/primi due anni dalla data di installazione dei misuratori è previsto che sia la ditta E.T.G. di Scandicci (Fi) a farsi carico delle suddette spese come da contratto stipulato, in data 27/01/2012 dal Csi-Piemonte per conto della Regione Piemonte – Assessorato Agricoltura e dalla vigente garanzia prevista per i misuratori. Inoltre, passato questo periodo, solamente per interventi di manutenzione straordinaria, sarà possibile per il comodatario richiedere contributi regionali, ai sensi della L.R. 21/99, fino all'90 % della spesa ammissibile

ART. 5

Le spesa per la trasmissione dei dati rimarranno a carico del comodante.

ART.6

Il comodatario potrà liberamente disporre del bene comodato per tutti gli usi consentiti dalla legge.

ART. 7

Il comodatario si impegna a non cedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento o l'uso in tutto o in parte dei beni comodati, neppure temporaneamente e senza il consenso del comodante.

ART. 8

La durata del presente contratto è di 10 anni a partire dalla data di stipula. Esso si intende rinnovato di anno in anno con facoltà di entrambe le parti di dare disdetta in qualsiasi momento con preavviso di giorni 60 (sessanta).

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento e suo insindacabile giudizio il presente atto con semplice preavviso di 2 mesi, senza che il comodatario possa pretendere alcuna identità compensi o rimborsi.

In caso di scioglimento del consorzio precedente al termine suindicato, il comodante rientrerà immediatamente in possesso dei beni.

ART. 9

Il perimento del bene oggetto di comodato è ad esclusivo rischio del comodatario salvo il caso fortuito e la forza maggiore.

ART. 10

Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

ART. 11

Le spese del presente contratto, comprese quelle di bollo e di registrazione, sono interamente a carico del comodatario. La registrazione sarà effettuata solo in caso d'uso.

ART. 12

Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci se non modificati da leggi speciali in materia di comodato in quanto applicabili.

ART. 13

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore a cui le parti si rimettono.

ART. 14

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti relative all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto, sarà competente il Foro di Torino:

ART. 15

A tutti gli effetti di legge le parti eleggono come domicilio:

il comodante in Torino – Piazza Castello 165 – sede della Regione Piemonte;

il comodatario in _____

Luogo e data

Letto, approvato e sottoscritto

Il comodante

Il comodatario

ALL. A

MISURATORI INSTALLATI:

-
-
-